

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
GIANFRANCO CONTE

**La seduta comincia alle 9,40.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Audizione del direttore generale del Tesoro, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori (Atto n. 225).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, l'audizione del direttore generale del Tesoro, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori (Atto n. 225).

Ringraziamo, naturalmente, il professor Vittorio Grilli, direttore generale del Tesoro, la cui disponibilità ci offre l'occasione per approfondire i contenuti dello schema di decreto legislativo recante attuazione della predetta direttiva.

Il direttore generale del Tesoro è accompagnato dai dottori Giuseppe Maresca e Alessandro Rivera, ben noti alla Commissione, i quali sono a capo, rispettivamente, della V e della IV direzione del Dipartimento del Tesoro.

Do la parola al professor Grilli, direttore generale del Tesoro.

VITTORIO GRILLI, *Direttore generale del Tesoro*. Innanzitutto, desidero ringraziare la Commissione per avermi invitato a discutere dei progressi realizzati in materia di attuazione della direttiva comunitaria relativa ai contratti di credito ai consumatori.

Ho predisposto, al riguardo, una relazione piuttosto articolata, che lascerò agli atti; in questa sede, riterrei opportuno esporne il contenuto in maniera sintetica, in modo da lasciare uno spazio più ampio al dibattito.

PRESIDENTE. Anch'io ritengo preferibile, prima di entrare nel vivo delle specifiche questioni, partire da una panoramica dei tratti essenziali dello schema di decreto legislativo.

VITTORIO GRILLI, *Direttore generale del Tesoro*. La legge comunitaria 2008, all'articolo 33, ha delegato il Governo a recepire la direttiva comunitaria sul credito ai consumatori, coordinando il titolo VI del Testo unico bancario con le altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, rimodulando la disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario e rivedendo, altresì, la disciplina dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria.

Per attuare pienamente la predetta delega, il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo volto a riformare l'industria del credito al consumo, avendo riguardo agli aspetti di trasparenza e protezione del consumatore, agli intermediari non bancari e alla rete distributiva.

La disciplina del credito al consumo tende a realizzare un equilibrio tra due esigenze di fondo.

La prima è quella di agevolare l'erogazione del credito alle famiglie, per fare fronte a esigenze estranee all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (nella definizione di consumatore, si fa riferimento, infatti, al soggetto che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta). Si possono fare gli esempi dell'acquisto di un elettrodomestico, dell'automobile, di un pacchetto turistico a condizioni il più possibile favorevoli. Il primo obiettivo, quindi, è agevolare l'erogazione.

Nel contempo, considerata la condizione di relativa debolezza contrattuale della parte consumatrice, che può sconfinare nello stato di bisogno, bisogna assicurare che l'erogazione del credito avvenga a seguito di una verifica sistematica di sostenibilità in base alle condizioni finanziarie complessive del cliente. Infatti, un uso eccessivo dello strumento creditizio, favorito da una politica commerciale aggressiva degli intermediari, può dar luogo al fenomeno conosciuto come sovraindebitamento dei consumatori. In proposito ricorderei, sia pure velocemente, come all'origine della gravissima crisi economica mondiale siano stati i cosiddetti *sub-prime*, punta dell'*iceberg* di un'erogazione del credito al consumo o alle famiglie — carte di credito, mutui ipotecari eccetera — praticata con grande aggressività, senza verificare la possibilità di restituzione da parte dei consumatori. Tale comportamento ha prodotto una bolla speculativa pericolosissima negli Stati Uniti, che si è trasformata in bolla sistemica mondiale.

La verifica di sostenibilità non tutela, quindi, soltanto il singolo individuo, ma l'intero sistema.

Lo schema di decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte dei competenti organi

parlamentari, recepisce la direttiva 2008/48/CE, che ha modificato una precedente direttiva del 1987.

La direttiva ha per obiettivo l'armonizzazione massima delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di contratti di credito ai consumatori, scaturita dalla rilevazione di significative disparità tra le normative di settore vigenti negli Stati membri.

Peraltro, la stessa direttiva lascia ai Paesi membri alcuni margini di discrezionalità: i legislatori nazionali possono, in relazione ad alcune norme, decidere di derogarvi, di determinare autonomamente le modalità di attuazione, ovvero di mantenere in vigore la disciplina interna.

Ciò premesso, è opportuno qualche breve accenno alla dinamica dei prestiti alle famiglie.

Considerando anche i finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione e per altre finalità diverse dal consumo in senso proprio, il *trend* dell'ultimo decennio rivela una marcata crescita dell'indebitamento complessivo delle famiglie, che ha raggiunto, alla fine del 2008, circa il 60 per cento del reddito disponibile (nel 2000 era di poco superiore al 30 per cento e, quindi, è raddoppiato in meno di dieci anni).

Tale incremento, che si inserisce in un analogo *trend* internazionale (di cui la bolla speculativa che ho ricordato ha rappresentato l'aspetto patologico), non ha mutato la posizione internazionale dell'Italia, sotto il profilo dell'indebitamento delle famiglie, rispetto agli altri Paesi sviluppati, quali, ad esempio, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Germania e Francia (la media dell'area dell'euro è del 93 per cento).

La tendenza all'aumento ha avuto una battuta d'arresto importante negli ultimi due anni. Proprio questa pausa, dovuta alla grave crisi economica e finanziaria, offre al legislatore l'opportunità di rivedere in maniera profonda la regolamentazione in materia, per fare in modo che, quando l'economia si riprenderà, l'eventuale aumento dell'indebitamento avvenga in maniera fisiologica, trasparente e ben

controllata e non produca problemi simili a quelli determinatisi negli ultimi due anni.

Nel corso dell'audizione di qualche mese fa, mi sono soffermato su aspetti importanti della materia di cui stiamo discorrendo, quali, ad esempio, i tassi, le commissioni applicate, gli effetti dell'indebitamento sulle famiglie, le diverse tipologie di crediti ed altri ancora. Poiché la situazione non è cambiata per quanto riguarda gli aspetti trattati nella precedente audizione, mi concentrerò, oggi, sui punti salienti che ispirano la riforma proposta con lo schema di decreto legislativo.

Innanzitutto, come ho già precisato, la direttiva 2008/48/CE, abrogativa della precedente direttiva del 1987, persegue la massima armonizzazione a livello europeo. Meritano di essere ricordati alcuni punti cardine che hanno ispirato l'azione del legislatore europeo.

Il primo riguarda il campo di applicazione della disciplina dei contratti di credito ai consumatori, il cui importo viene elevato dagli attuali 30.000 euro a 75.000 euro.

Il secondo è quello di una maggiore trasparenza, per quanto riguarda sia i messaggi pubblicitari sia l'informativa precontrattuale che il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito sono tenuti a fornire al consumatore mediante l'impiego di un modulo standard. La direttiva impone un obbligo informativo di portata più ampia e, soprattutto, quantitativamente più minuzioso rispetto alla vigente disciplina sulla trasparenza bancaria.

Il terzo punto da sottolineare è il carattere onnicomprensivo del tasso annuo effettivo globale, o TAEG, inteso come il costo totale del credito a carico del consumatore, espresso in percentuale annua del credito concesso; in altre parole, il TAEG deve conglobare tutte le voci di costo correlate alla concessione e alla gestione del finanziamento. Deve trattarsi, quindi, di un numero onnicomprensivo e trasparente, tale da non lasciare dubbi circa il costo totale del credito.

Il quarto punto cardine è costituito dall'obbligo per il creditore, prima di con-

cludere un contratto di credito, di effettuare una valutazione del merito di credito del consumatore, anche sulla base della consultazione di apposite banche dati. Come ho detto, la mancata verifica del merito di credito è stata all'origine di grossi problemi. Tale tematica si inquadra in quella della responsabilizzazione tanto dell'attività di prestito quanto del ricorso al prestito stesso, peraltro già all'attenzione della Commissione europea, la quale ha avviato pubbliche consultazioni sui documenti « *Responsible lending and borrowing* » e « *Report of the Expert group on credit histories* ». Si tratta di un progetto molto più vasto di responsabilizzazione sia dell'intermediario che concede il finanziamento sia della persona che lo riceve, per fare in modo che i soggetti coinvolti in tali operazioni economiche siano realmente consapevoli di tutte le conseguenti implicazioni.

Altri punti importanti, a tutela del consumatore, consistono nelle facoltà, a questi concesse, di recedere *ad nutum* dal contratto, entro il termine di quattordici giorni, e di estinguere il prestito prima della scadenza a condizioni conosciute anticipatamente e ragionevoli (al creditore può essere riconosciuto un indennizzo equo e oggettivamente giustificato, per eventuali costi direttamente correlati al rimborso anticipato, tra lo 0,5 e l'1 per cento dell'importo del credito, a seconda della durata residua).

Per quanto riguarda la responsabilità del finanziatore, la direttiva contempla una previsione in favore del consumatore, il quale, se ha agito infruttuosamente nei confronti del fornitore per la mancata esecuzione del contratto, ovvero per difformità della merce e del servizio fornito rispetto a quanto contrattualmente pattuito, ha la possibilità di rivalersi, in via sussidiaria, sul finanziatore. In tal caso, la direttiva richiede a giusta ragione una stretta correlazione tra contratto di finanziamento e contratto di acquisto, nel senso che il credito deve essere destinato esclusivamente a finanziare l'acquisto di merci o servizi specifici. Sappiamo bene che a siffatti contratti si fa comunemente ricorso

soprattutto per la compravendita di automobili, di elettrodomestici e altri beni, casi nei quali il finanziamento è strettamente collegato all'acquisto. Si dà, quindi, la possibilità al consumatore di rivalersi sul finanziatore nel caso in cui la merce o il servizio acquistato non siano forniti, siano forniti soltanto in parte, ovvero non siano conformi al contratto.

Vediamo ora come ci siamo mossi per recepire la direttiva.

Da quando ci siamo visti l'ultima volta sono intervenute importanti novità.

In primo luogo, il 10 giugno scorso, lo schema di decreto legislativo di trasposizione nell'ordinamento nazionale della direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori è stato approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione dei pareri di loro competenza.

Occorre ricordare, peraltro, che con svariati provvedimenti legislativi adottati negli ultimi tre anni, soprattutto per fronteggiare la crisi economica, sono state introdotte disposizioni concernenti materie correlate al credito ai consumatori e alla trasparenza dei rapporti contrattuali in materia finanziaria, quali la commissione di massimo scoperto, il recesso senza spese dai contratti di durata, l'estinzione anticipata e la portabilità dei mutui.

L'attuazione della direttiva offre, quindi, l'occasione per rendere coerenti tutti gli interventi in tal modo realizzati, compresi quelli dettati dall'emergenza, che adesso, dopo un momento di riflessione, possono essere coordinati.

In materia di trasparenza, si è ritenuto opportuno chiarire un aspetto specifico della disciplina concernente la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e il diritto di recesso del cliente.

L'articolo 118 del TUB continua a fare riferimento, anche dopo la sostituzione operata dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 (cosiddetto « decreto Bersani I »), ai « contratti di durata », locuzione che ha dato adito a numerosi problemi interpretativi. Per questo motivo, l'articolo 4, comma 2, dello

schema di decreto legislativo propone la dizione « contratti a tempo indeterminato », utilizzata anche nel nuovo articolo 120-bis, in tema di diritto di recesso del cliente.

I nuovi articoli 120-ter e 120-quater del TUB riprendono, con alcuni aggiustamenti, le disposizioni recate dal cosiddetto « decreto Bersani II » in materia di estinzione anticipata e di portabilità dei contratti di mutuo.

L'applicabilità delle disposizioni dettate in materia di credito ai consumatori è estesa anche a fattispecie diverse — o, almeno, ritenute tali in precedenza —, nelle quali ricorrono analoghe esigenze di protezione del contraente debole, segnatamente ai finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata non superiore a cinque anni. Invero, i prestiti di breve durata garantiti da ipoteca possono avere caratteristiche e finalità analoghe agli altri finanziamenti finalizzati (del resto, già attualmente essi costituiscono credito al consumo se di importo inferiore a circa 31.000 euro e se non sono destinati all'acquisto o alla ristrutturazione di immobili).

Lo schema include nella nozione di credito ai consumatori anche il *leasing*, al quale non si applica, in considerazione delle caratteristiche di tale forma di finanziamento, la disciplina sul recesso del consumatore entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto.

Inoltre, in attuazione del disposto dell'articolo 33, comma 1, lettera f), della legge n. 88 del 2009, l'articolo 124, comma 5, dello schema di decreto prevede particolari accorgimenti di trasparenza nel caso di offerta contestuale di più contratti non collegati, imponendo di specificare se la validità dell'offerta sia condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti.

Nel tentativo di lasciare lo spazio più ampio possibile alla discussione, vorrei soffermarmi brevemente sulla riforma degli intermediari finanziari di cui al Titolo V del TUB.

L'articolo 33 della legge comunitaria 2008 contempla, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, la

rimodulazione della disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al Titolo V e all'articolo 155 del TUB.

A tale proposito, occorre considerare che gli attori del mercato del credito al consumo possono ricondursi, in Italia, alle banche, agli intermediari finanziari disciplinati dagli articoli 106 e 107 del TUB, ai mediatori creditizi e agli agenti in attività finanziaria.

Nell'ambito del settore risultano dominanti gli intermediari specializzati, i quali, con l'eccezione delle cosiddette *captive*, riconducibili ai costruttori automobilistici, sono di matrice quasi esclusivamente bancaria.

Il mercato è contraddistinto da un basso livello di concentrazione: il primo intermediario detiene una quota del mercato pari all'11,3 per cento, i primi cinque raggiungono circa il 40 per cento e i primi dieci circa il 65 per cento.

I più importanti intermediari, circa 450, sono iscritti al registro speciale di cui all'articolo 107 del TUB e sono sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia.

Esiste, inoltre, un numero assai più grande di intermediari che, in ragione del minore giro d'affari, non hanno l'obbligo di iscrizione nell'elenco speciale, ma possono operare nel settore finanziario previa iscrizione — sulla base di limitati requisiti formali (onorabilità e capitale minimo) — nel solo elenco generale di cui all'articolo 106 del TUB.

In tale elenco, tenuto sempre della Banca d'Italia, risultano iscritti circa 1.250 operatori, sui quali si hanno pochissime informazioni: non si conosce, se non approssimativamente, quale tipo di attività svolgano (finanziamenti alle imprese, alle famiglie, *leasing*, fideiussioni, acquisto di crediti, *money transfer*), né quale sia il loro giro d'affari. Su Internet abbiamo reperito informazioni fornite solo da 670 iscritti.

La Banca d'Italia ha da tempo avviato un programma di ispezioni, per acquisire un quadro conoscitivo più completo e adeguato. A seguito di tali controlli, sono state cancellate dall'elenco generale nume-

rose società che avevano perso i requisiti prescritti o che si erano rese responsabili di gravi violazioni.

Gli intermediari si servono, a loro volta, di una rete distributiva che comprende sportelli del finanziatore, rete bancaria, *dealer* convenzionati, agenti e mediatori. Siamo ben consapevoli dell'importanza che la diversificazione dei canali distributivi riveste non soltanto per chi vi lavora, ma anche per garantire un accesso al credito il più possibile ampio e differenziato. Tuttavia, è chiaro che questa grande ricchezza, se non adeguatamente monitorata, può trasformarsi in un elemento di scarsa trasparenza e, quindi, di pericolosità.

Oltre alle banche, il nostro sistema prevede due categorie di intermediari non bancari iscritti nell'elenco generale. Di questi, circa 172 hanno dimensioni tali da essere già oggi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, dal momento che sono tenuti a iscriversi nell'elenco speciale *ex* articolo 107.

Con la riforma proposta, la suddetta distinzione avrà termine. Si ritiene necessario, infatti, che tutti i soggetti i quali effettuano operazioni di credito debbano essere autorizzati dalla Banca d'Italia e debbano essere sottoposti a forme di vigilanza equivalenti.

Due sono le ragioni principali che inducono a eliminare l'attuale suddivisione.

Innanzitutto, i principi di Basilea richiedono valutazioni del rischio che non si conciliano con lo stato di soggetti non vigilati.

Inoltre, l'attività degli intermediari *ex* articolo 106 ha evidenziato diversi profili di criticità — scarsa trasparenza nei confronti del consumatore, assenza di adeguati presidi di concorrenza, esposizione all'infiltrazione della criminalità, inclusa quella organizzata —, da cui sono derivate l'applicazione di tassi molto elevati (ai massimi dei tassi antiusura permessi, e anche oltre), offerti a soggetti già fortemente indebitati, senza tenere conto delle difficoltà di rimborso, e numerose e ripetute violazioni di legge.

Nell'ultimo anno, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, ha già provveduto a cancellare dall'elenco generale 151 soggetti. Ebbene, abbiamo calcolato che in tale elenco, una volta depurato dai soggetti non attivi, da quelli cancellati e da quelli che devono essere inquadrati diversamente, in quanto soggetti alla normativa sui servizi di pagamento, dovrebbero rimanere circa 700 dei 1.250 iscritti. Di questi, circa la metà dovrebbe essere in grado di crescere e di organizzarsi in maniera più professionale, in modo da ottenere l'iscrizione nel nuovo elenco degli intermediari sottoposti a vigilanza equivalente. Gli altri 350, invece, potranno scegliere di trasformarsi in soggetti della rete distributiva (mediatori e agenti), dei quali già esercitano parte delle funzioni, oppure di cessare l'attività.

In ogni caso, riteniamo che l'uscita dal mercato di un numero comunque limitato di piccoli intermediari non incida in maniera rilevante sull'offerta di credito o sull'accesso al credito, nemmeno nel breve periodo. Si determinerebbe una perdita che potremmo considerare quasi fisiologica: resterebbero privi di accesso al credito quei consumatori che, incontrando difficoltà a ottenere finanziamenti dagli altri intermediari, si rivolgono a soggetti i quali operano in maniera non trasparente e praticano tassi al limite dell'usura o addirittura superiori.

Crediamo, quindi, che la riduzione del numero degli intermediari iscritti nell'elenco generale sia un'operazione non soltanto di assoluta trasparenza, ma anche di tutela preventiva del consumatore; infatti, chi contrae un prestito che non è in grado di restituire è maggiormente soggetto a pressioni di tipo criminale, compresa l'usura.

Con la riforma sono sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia — in relazione agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione delle informazioni di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007 — le fiduciarie di gestione statica controllate, direttamente o indirettamente, da una banca o da un interme-

diario finanziario ovvero costituite in forma di società per azioni e aventi un determinato capitale versato.

Nel sistema delineato dallo schema di decreto legislativo non fanno parte dell'ambito dei settori vigilati i confidi e il microcredito.

I consorzi di garanzia collettiva dei fidi hanno fondamento nella tradizione mutualistica e cooperativa tipica dell'esperienza italiana e svolgono, in via prevalente, un'attività estranea alla transazione monetaria, in quanto non erogano direttamente prestiti, ma prestano garanzie. Inoltre, poiché i confidi rappresentano, nel nostro Paese, una realtà ben organizzata e di lunga tradizione, esiste da tempo un'efficiente rete di controllo. Questi elementi ci fanno ritenere utile e non pericoloso il mantenimento di una fascia di piccoli confidi non vigilati.

Un discorso diverso, ma in un certo senso analogo, vale per il microcredito.

A noi risulta che il microcredito sia, in Italia, una realtà ancora molto piccola e, per certi versi, in fase di sperimentazione: gli operatori del settore che offrono credito a condizioni di mercato si possono contare sulle dita di una mano; è stato previsto, quindi, che essi possano operare, entro ridotti limiti di prestito, all'interno di un regime di vigilanza alleggerito. L'obiettivo perseguito è quello di favorire lo sviluppo di tali soggetti, i quali presentano un indubbio rilievo sociale e sono tendenzialmente caratterizzati da una scarsa rilevanza sistemica. Essi possono concedere, a persone fisiche e a società di persone, finanziamenti finalizzati allo *start-up* di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che si tratti di erogazioni di importo non superiore a 25.000 euro, non garantite da ipoteca e accompagnate da servizi di assistenza e monitoraggio dell'iniziativa professionale o microimprenditoriale.

È previsto, inoltre, che i medesimi operatori possano concedere finanziamenti — purché tale attività non assuma carattere prevalente — anche a persone fisiche in situazioni di particolare vulnerabilità economica e sociale, in conformità

a condizioni analoghe a quelle in precedenza esposte (rispetto dei limiti di importo espressamente previsti, divieto di costituire garanzie reali e previsione di prestazioni di servizi ausiliari di bilancio familiare).

Attività simili sono svolte dalle associazioni senza scopo di lucro, le quali possono concedere ai propri associati, al fine di consentire l'inclusione sociale e finanziaria dei beneficiari, finanziamenti non garantiti da ipoteca e, come nel caso del microcredito, prestati a condizioni più favorevoli di quelle praticate sul mercato. In tal modo, è espressamente riconosciuto il rilievo autonomo delle attività di credito svolte dagli enti *non-profit* rispetto alla sfera di azione propria degli operatori che agiscono a scopo di lucro.

Tanto i confidi quanto gli operatori del microcredito dovranno essere comunque iscritti in distinti elenchi gestiti da appositi organismi associativi, i quali saranno responsabili della tenuta degli elenchi stessi e degli aspetti formativi.

La Banca d'Italia vigilerà, quindi, non sui singoli soggetti, ma sulla correttezza dell'azione dei due organismi, i quali dovranno segnalare le violazioni commesse dagli iscritti, ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni.

A tale proposito, le sanzioni già previste dal TUB sono state estese per coprire anche le violazioni delle regole che riguardano il credito al consumo.

Sintetizzerò ora le principali previsioni dello schema di decreto legislativo riferite specificamente agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi.

Poiché il mediatore e l'agente svolgono attività diverse, le nostre proposte riflettono tale differenza.

Innanzitutto, è opportuno ricordare la consistenza numerica delle predette categorie, la quale fa sorgere il dubbio che siano troppi i soggetti che vi appartengono. Ebbene, sono circa 160.000, attualmente, gli iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e nell'albo dei mediatori creditizi. Un'altro aspetto abbastanza sorprendente, al di là del numero degli iscritti, è costituito dal fatto che sono

numerose le duplici iscrizioni: trattandosi di due attività logicamente distinte, l'iscrizione a entrambi i registri è sintomo che qualcosa non funziona. È assai probabile, tuttavia, che un numero elevato di iscritti non sia, in realtà, attivo in via continuativa.

Come si spiega un numero così elevato di iscritti?

Occorre considerare che, salvo il caso di insussistenza dei requisiti minimi di onorabilità, può iscriversi nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e nell'albo dei mediatori creditizi, ai sensi della normativa vigente, chiunque possieda un diploma di scuola media superiore, senza dovere dare alcuna prova di preparazione professionale e senza fornire alcuna garanzia patrimoniale. L'iscrizione è sostanzialmente automatica, sulla base del solo possesso — dichiarato, e non verificato — dei minimi requisiti richiesti, anche se, spesso, viene presentato al pubblico dei consumatori un inesistente certificato di qualità.

I poteri delle autorità preposte alla vigilanza sono estremamente limitati, riducendosi alla cancellazione dall'elenco o dall'albo nei casi di perdita dei requisiti di onorabilità o di gravi violazioni di legge. È agevole comprendere, peraltro, come sia molto difficile controllare in maniera capillare una platea di 160.000 soggetti.

I mediatori creditizi, a differenza degli agenti in attività finanziaria, dovrebbero offrire ai consumatori una pluralità di prodotti finanziari, senza essere legati ad alcuna delle parti che mettono in relazione da un rapporto di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Diversamente, gli agenti in attività finanziaria hanno un rapporto diretto con l'intermediario, per conto del quale lavorano. Non abbiamo ritenuto opportuno introdurre l'obbligo di esclusiva, per cui il medesimo agente può promuovere e concludere contratti su mandato di una sola banca o intermediario finanziario ovvero di più banche o intermediari appartenenti allo stesso gruppo. Tuttavia, la possibilità di assumere più mandati è subordinata all'esistenza di due condizioni: che i man-

dati siano conferiti da intermediari che non offrano l'intera gamma di servizi promossi e conclusi dall'agente; che ciascun mandato abbia ad oggetto una sola tipologia di prodotto o servizio. In questo caso, il concetto di monomandato deve intendersi riferito alla singola forma tecnico-giuridica di prodotto o servizio (quello che conta è il prodotto).

L'attuale rete distributiva è, a nostro parere, ipertrofica, frammentata, scarsamente regolata e controllata, priva di un'adeguata vigilanza. Le conseguenze di ciò sono evidenti: scarsa trasparenza e concorrenza, elevati costi scaricati sui consumatori e forti rischi di illegalità e di contiguità con attività criminose.

Da qui l'esigenza di una più stringente disciplina, resasi necessaria anche a seguito delle sempre più frequenti infiltrazioni della malavita, la quale utilizza gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi come paravento per il compimento di attività illecite generatrici di elevato allarme sociale. Essi costituiscono, infatti, un importante canale distributivo di prodotti bancari e finanziari, principalmente di finanziamento, che si connota per un'elevata capillarità sul territorio.

Poiché le figure professionali di cui stiamo discorrendo hanno una funzione importantissima, è fondamentale preservarne l'integrità. Per svolgere un buon lavoro, devono essere tanti e ben distribuiti sul territorio; se, tuttavia, non si riesce a trovare un modo per controllare la rete distributiva, si corre il rischio di avere, da un lato, una realtà economica contaminata dalla criminalità e, dall'altro, una inadeguata tutela del consumatore.

È di particolare importanza, quindi, la scelta del legislatore di potenziare la riforma del credito al consumo, in particolare aggiungendo alla normativa sulla trasparenza (in attuazione della direttiva 2008/48/CE) alcuni interventi relativi ai mediatori creditizi e agli agenti in attività finanziaria.

Il disegno di razionalizzazione del settore ha seguito tre principali direttrici.

In primo luogo, l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria o dei

mediatori creditizi è subordinata al possesso di requisiti — di onorabilità e professionalità, nonché patrimoniali — maggiormente selettivi, al fine di incrementare l'affidabilità di agenti e mediatori, la qualità dei servizi da loro offerti e la tutela dei clienti. In particolare, sono richiesti il superamento di una prova valutativa attestante l'adeguata preparazione professionale dell'operatore, la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, nonché, per quanto riguarda i mediatori creditizi, la forma giuridica societaria e, quindi, un ammontare di capitale minimo (ricordo che il mediatore creditizio è una società che agisce in proprio, non su mandato di un altro soggetto, il quale può, eventualmente, rispondere del suo operato).

La seconda direttrice riguarda il rapporto con l'intermediario finanziario, che è diverso a seconda che vi sia coinvolto un agente ovvero un mediatore. Il rapporto tra intermediario finanziario e agente è caratterizzato da un livello di responsabilizzazione più elevato, in ragione del fatto che l'agente agisce su mandato diretto dell'intermediario.

Si è tenuto conto di tale differenza quando si è trattato di esplicitare il principio della responsabilità oggettiva, che è configurata nel modo seguente: per i danni causati dall'agente in attività finanziaria risponde in solido anche il mandante, cioè la banca o l'intermediario finanziario per conto del quale l'agente opera, anche nel caso in cui tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale; per quanto riguarda, invece, la società di mediazione creditizia, è stato previsto che la stessa, agendo in proprio e non sulla base di mandato diretto, sia solidalmente responsabile — secondo un regime applicabile anche all'agente in attività finanziaria — dei danni causati nell'esercizio dell'attività dai dipendenti e collaboratori di cui si avvalga, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.

La logica del predetto regime di responsabilità, parzialmente differenziato, è agevolmente comprensibile ove si consideri che quella di mediatore creditizio è una



figura professionale autonoma dagli intermediari. Sostanzialmente, si tratta di un *broker*, il quale cerca di capire le esigenze del cliente e, conoscendo i prodotti disponibili sul mercato, lo mette in contatto con un intermediario. Se, quindi, il mediatore creditizio propone un prodotto sbagliato o effettua operazioni non trasparenti o illecite, non ci si può rivalere sull'intermediario.

Al fine, da un lato, di garantire l'indipendenza delle società di mediazione e, dall'altro, di assicurare loro una certa stabilità e consistenza, è previsto che le banche e gli intermediari finanziari non possano detenere, nelle imprese o società che svolgono attività di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentano di esercitare un'influenza notevole.

PRESIDENTE. Professor Grilli, se le società di mediazione sono terze parti, perché si permette alle banche di partecipare al loro capitale?

VITTORIO GRILLI, *Direttore generale del Tesoro*. Signor presidente, lei solleva una questione più ampia.

Lo schema di decreto legislativo pone limiti a una partecipazione che, oggi, può essere molto superiore. Tuttavia, siamo disponibili a valutare qualsiasi suggerimento. Il limite che abbiamo posto è frutto della consultazione avviata qualche mese fa.

COSIMO VENTUCCI. Se fossero stati terzi, non avrebbero venduto i *bond* argentini...

VITTORIO GRILLI, *Direttore generale del Tesoro*. Purtroppo, i *bond* argentini non li hanno venduti soltanto i mediatori, ma tutti gli operatori finanziari.

La soluzione adottata - lo ripeto - è il frutto di un lungo processo di consultazione, al quale hanno partecipato anche le associazioni rappresentative delle categorie interessate.

È chiaro che, dal mio punto di vista, si potrebbe anche accogliere un'indicazione di tipo diverso. Quella proposta dallo schema di decreto legislativo è volta a limitare una commistione di interessi che, oggi, è effettivamente molto più massiccia. Siccome, per noi, non deve essere così, abbiamo stabilito una soglia massima, il cui superamento potrebbe mettere a rischio l'indipendenza delle società di mediazione creditizia.

Deve essere chiaro che il nostro obiettivo è quello di creare la massima trasparenza. Ciò premesso, se si vuole proporre, per essere più sicuri, di spezzare del tutto il rapporto tra intermediari e mediatori creditizi, riducendo la predetta soglia fino allo zero, noi non avremmo problemi.

ALBERTO FLUVI. Professor Grilli, lei ha affermato che, attualmente, la quota di partecipazione delle banche è superiore.

VITTORIO GRILLI, *Direttore generale del Tesoro*. Non so quanti siano i mediatori creditizi sui 160.000 iscritti nell'elenco e nell'albo tenuti dalla Banca d'Italia. Comunque, abbiamo evidenze di mediatori che, in realtà, sono quasi completamente controllati da intermediari finanziari. In altre parole, si definiscono mediatori creditizi soggetti che, in realtà, operano come agenti in attività finanziaria.

COSIMO VENTUCCI. Mi scusi, professore, ma da alcuni dati forniti dall'ABI emerge una discrepanza che suscita qualche interrogativo. Cito a memoria, ma le cifre che esporrò non dovrebbero discostarsi molto da quelle riferite dal presidente Faissola: in Sicilia, regione che conta circa 5 milioni di abitanti, vi sarebbero circa 13.000 mediatori creditizi, mentre in Lombardia, che ha una popolazione di 9 milioni e 300.000 abitanti, o forse più, ve ne sarebbero 12.000.

Non sarebbe opportuna un'indagine da parte degli organi di vigilanza? Come mai in Sicilia ci sono più mediatori creditizi che in Lombardia?

A mio avviso, si tratta di un problema estremamente delicato (di natura non so-

ciologia), che dovrebbe far suonare un campanello d'allarme nella vigilanza.

VITTORIO GRILLI, *Direttore generale del Tesoro*. Lei ha ragione, onorevole Ventucci.

Per quel che riguarda il caso siciliano, ricordo — mi affido alla memoria anch'io, ma potrà soccorrermi l'onorevole Pagano, il quale è, in questa sede, il massimo esperto di vicende siciliane — che fenomeni analoghi a quello da lei descritto si verificano anche in altri settori. Ad esempio, il numero di case di cura private e di laboratori di analisi è, in Sicilia, molto più alto rispetto alla media nazionale.

Tornando ai mediatori creditizi, non sono in grado di spiegare, perché non sono abbastanza esperto nella materia specifica, per quale ragione si verificano simili discrepanze, ma stiamo proponendo la riforma del settore partendo dalla consapevolezza che, oggi, non esiste un'adeguata vigilanza. Vi è semplicemente un albo in cui tutti si possono iscrivere, dichiarando di possedere un titolo di studio di scuola media superiore — non devono neanche depositarlo, basta che ne dichiarino il possesso — e di non avere carichi penali pendenti.

Questa non è vigilanza. Per questo motivo vogliamo, come si suole dire, alzare l'asticella.

PRESIDENTE. Siccome conosciamo i temi di maggiore interesse, sarebbe più utile, forse, confrontarsi sulle questioni ancora aperte.

ALBERTO FLUVI. Com'è risolto il tema della vigilanza sugli agenti in attività finanziaria nello schema di decreto legislativo?

VITTORIO GRILLI, *Direttore generale del Tesoro*. Abbiamo previsto l'istituzione di un organismo professionale, che provvederà all'iscrizione dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, previa verifica dei requisiti previsti, nei rispettivi elenchi, di cui curerà la gestione. Sull'organismo vigilerà la Banca d'Italia.

Si tratta di una costruzione analoga a quella adottata in altri casi. Poiché è praticamente impossibile che la Banca d'Italia garantisca una vigilanza adeguata su un numero così elevato di soggetti, abbiamo costruito un sistema di vigilanza ad anelli concentrici.

PRESIDENTE. Esiste il precedente dei promotori finanziari.

ALESSANDRO PAGANO. Sono talmente tanti gli argomenti da discutere che, forse, è meglio avere uno scambio di idee continuo, anziché proporre ragionamenti a blocchi distinti.

Intanto, devo dire, con onestà intellettuale, che l'impalcatura dello schema di decreto legislativo è buona.

Vi sono, tuttavia, aspetti che ci lasciano un po' perplessi. Non potrebbe essere diversamente, direttore: il fatto che le proposte formulate nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul credito al consumo siano state prese in considerazione soltanto parzialmente ci spinge a capire meglio la filosofia che ha ispirato il lavoro del Governo e, nello specifico, del Dipartimento del Tesoro.

È chiaro che si tratta di recepire una direttiva europea. È altrettanto chiaro che siamo chiamati a esprimere un parere — in realtà, possiamo dire che si tratterà, sostanzialmente, di formulare una serie di osservazioni — sullo schema di decreto legislativo predisposto dall'Esecutivo per dare attuazione alla delega recata dall'articolo 33 della legge n. 88 del 2009 (su tali presupposti abbiamo le idee ben chiare).

Ebbene, credo che il lavoro svolto dalla Commissione, conclusosi a febbraio con l'approvazione del documento conclusivo della predetta indagine, sia stato di alto profilo, anche perché, in virtù di una corretta impostazione metodologica, abbiamo potuto cogliere le molteplici criticità cui ha dato luogo il crescente ricorso al credito al consumo nel nostro Paese.

Sono convinto che lo schema di decreto legislativo sia — come deve essere — frutto di una lunga e costruttiva interlocuzione con tutti i soggetti interessati. Ritengo,

peraltro, che tale confronto debba svilupparsi, possibilmente in maniera altrettanto proficua, anche avendo riguardo alle conclusioni cui è pervenuta la Commissione, non per salvaguardare la dignità del Parlamento — che diamo per scontata —, ma perché è stato oggettivamente svolto un lavoro apprezzabile, anche sotto il profilo metodologico.

Potrei fare molti esempi, ma mi limiterò a esporre alcune osservazioni attinenti ad aspetti sui quali è opportuno, a mio avviso, instaurare un confronto con il Dipartimento del Tesoro.

Cominciando dalle problematiche relative ai consorzi di garanzia collettiva dei fidi, direttore, lei ha evidenziato, in maniera assolutamente condivisibile, la lunga tradizione mutualistica e cooperativa sulla quale poggiano, nonché il fatto che svolgono una funzione non di finanziamento diretto, ma di garanzia, deducendone come sia utile e non pericoloso il mantenimento di una fascia di piccoli confidi non vigilati.

Tuttavia, proprio perché si tratta di strumenti straordinariamente utili nel contesto socioeconomico — hanno a che fare con i confidi soprattutto le piccole imprese (ma, talvolta, anche le medie) —, dovremmo tenere conto anche del ruolo delle associazioni di categoria, nonché delle società di servizi promosse dai confidi stessi, le quali fungono da « sportello », da *trait d'union* (d'altronde, vengono in rilievo enti associativi): consentire ai confidi di avvalersene, anche in deroga alle disposizioni concernenti agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, potrebbe essere utile e non contrasterebbe con la filosofia di fondo che ha ispirato il lavoro del Dipartimento.

Quanto al microcredito, questo grande problema...

**PRESIDENTE.** Mi scusi, onorevole Pagano, ma, a proposito dei confidi, ritengo opportuna qualche puntualizzazione, anche per evitare che si risponda, in maniera quasi scontata, che si è ritenuto di non estendere la vigilanza ai confidi in quanto si tratta di soggetti che svolgono la propria

funzione esclusivamente a vantaggio degli aderenti.

La questione è stata posta anche dalla Federconfidi. Esistono grandi strutture che fanno capo ad associazioni di categoria, le quali svolgono, nella realtà, una sorta di attività di sportello. L'estensione a tali strutture della disciplina in tema di trasparenza, requisiti professionali e vigilanza sarebbe problematica e, per certi versi, antieconomica.

Personalmente, capisco il ruolo delle associazioni, le quali fanno da sportello e percepiscono commissioni, ma credo che l'esclusione dall'ambito della vigilanza di strutture organizzative così importanti sia un tema da verificare.

**ALESSANDRO PAGANO.** Ha funzionato.

**PRESIDENTE.** Non mi riferisco ai piccoli confidi, ma a strutture molto più articolate, che non vorrebbero essere poste sotto osservazione, perché si occupano di altre cose...

**VITTORIO GRILLI, Direttore generale del Tesoro.** Forse, non tutto è stato recepito, ma siamo in una fase nella quale possiamo ancora interagire, ferma restando, tuttavia, la necessità di rispettare i punti fermi fissati in sede comunitaria.

Dopo avere ascoltato gli altri soggetti coinvolti, abbiamo formulato alcune proposte, che è stato possibile rielaborare tenendo conto anche dei contributi pervenuti successivamente. Ovviamente, codesta Commissione, trovandosi, per così dire, alla fine del circuito, in quanto rappresenta il Parlamento, può proporre ulteriori spunti di riflessione.

Direi, quindi, che non si possa parlare di recepimento soltanto parziale delle indicazioni suggerite dalla Commissione: siamo qui, infatti, perché lo schema di decreto legislativo deve essere vagliato e discusso anche in questa sede. È previsto, quindi, un momento ulteriore di confronto.

Per quanto riguarda i confidi, sono due gli elementi di cui bisogna tenere conto.

In primo luogo, esiste, come ho già avuto modo di rilevare, una rete di controllo implicita, in quanto i confidi beneficiano di interventi di controgaranzia da parte di un fondo pubblico istituito a loro favore (a tale proposito, ricordo che tali interventi sono stati ulteriormente potenziati mediante i provvedimenti adottati dal Governo durante la crisi). Possiamo dire che conosciamo le caratteristiche operative dei confidi indirettamente, ma in maniera abbastanza profonda, proprio perché lo Stato presta, a sua volta, garanzia a loro favore. Vi è, quindi, un diverso livello, se non di vigilanza in senso stretto, di monitoraggio dell'attività svolta dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi.

Naturalmente, i confidi operano all'interno di una rete complessa, avvalendosi di agenti in attività finanziaria e di associazioni di categoria di vario genere. A me sembra che la scelta delle modalità di interazione dei confidi con i predetti soggetti costituisca, in linea di principio, legittima esplicazione della loro libertà di iniziativa economica. Tuttavia, un intervento normativo potrebbe rendersi necessario nel caso in cui tale interazione ponesse problemi di trasparenza o trasmodasse in comportamenti illeciti (sotto questo profilo, noi siamo vigili e, anzi, aspettiamo suggerimenti). Ci è sembrato esagerato e improprio, invece, trarre l'indicazione per un intervento normativo dal fatto che, in qualche caso, il fenomeno assume connotati un po' confusi; si tratta, beninteso, di realtà che non hanno assolutamente carattere di illiceità e che, sia pure in maniera non formale, riescono comunque a prestare un servizio.

Vi sono anche altri problemi. Se, infatti, si contano 12.000 mediatori creditizi in Sicilia e soltanto 11.000 in Lombardia, accade lo stesso nel caso dei confidi: in Puglia ce ne sono 80, di dimensioni minime. In teoria, non si capisce perché ve ne siano così tanti e così piccoli. Insomma, c'è un problema di massa critica. Ovviamente, noi dialoghiamo costantemente con le associazioni di categoria, per aiutarle a promuovere operazioni di *merger*. Tuttavia, ci sembra di capire che molti dei

confidi in questione siano collegati a persone che mal si adattano a processi di aggregazione.

Attendiamo suggerimenti al riguardo.

ALESSANDRO PAGANO. Qualche idea l'abbiamo, e mi pare che la cornice sia comune. Mi sembra di cogliere una sostanziale condivisione.

ALESSANDRO RIVERA, *Capo della IV direzione del Dipartimento del Tesoro*. L'intenzione è quella di valorizzare il ruolo delle associazioni rispetto alle funzioni di vigilanza e di tenuta degli elenchi?

PRESIDENTE. Proverò a esprimere in maniera più chiara un concetto cui ho già accennato in precedenza.

Messi da parte i piccoli confidi — di cui, comunque, bisognerebbe definire meglio caratteristiche e attività svolte —, poiché gli aderenti accedono alle fonti di finanziamento attraverso il canale rappresentato dalle associazioni, queste ultime non potrebbero sostenere l'onere derivante dall'estensione alla loro attività degli obblighi in tema di trasparenza e di requisiti professionali.

La questione posta dalle associazioni di categoria è, in altre parole, la seguente: se il fornire assistenza all'associato che intende ottenere un finanziamento può, in teoria, essere parificato all'attività di colui che mette in contatto banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, interverrà qualcuno a specificare che la predetta assistenza non rientra nella fattispecie della mediazione creditizia?

ALESSANDRO PAGANO. Se mi permette, signor presidente, dovremmo porci anche i seguenti quesiti: al di là dei problemi di massa critica — che non attengono all'aspetto etico, cui tutti noi attribuiamo importanza per distinguere una situazione da un'altra —, le strutture di cui stiamo discorrendo hanno funzionato bene? Hanno offerto un servizio al contesto? Hanno dato risultati da un punto di vista socioeconomico?

A me pare che le risposte a tali domande debbano essere affermative. Nella stessa relazione, direttore, lei si è espresso in termini positivi riguardo ai confidi. Allora, è evidente che si tratta di strutture che hanno una lunga tradizione e che hanno dato una concreta dimostrazione di efficienza.

Concordo, ovviamente, sul fatto che possiamo definire insieme alcune regole. Entreremo nei dettagli in altra sede, poiché ritengo che oggi sia opportuno fermarsi alla cornice.

Tuttavia, se partiamo dalla consapevolezza dell'importanza del ruolo svolto dai confidi, non abbiamo difficoltà a capire quali conseguenze produrrebbe l'assoggettamento degli stessi (nonché delle associazioni di categoria di cui si avvalgono e delle società di servizi da queste costituite) al medesimo regime che, nella filosofia complessiva dello schema di decreto legislativo, si ritiene utile introdurre, in generale, per le banche e gli intermediari finanziari e, in particolare, per la figura professionale dei mediatori creditizi: i confidi andrebbero fuori dal mercato, non esisterebbero più e, automaticamente, tutte le cose buone che hanno realizzato in Italia in questi anni, in virtù di un modello che si è dimostrato vincente e che è stato copiato anche in altri Paesi, non farebbero più parte del nostro futuro, ma soltanto della nostra storia economica.

Sappiamo, infatti, che qualsiasi struttura può funzionare a condizione che abbia la capacità di reggere economicamente. Proprio per questa ragione, se saranno costretti, ad esempio, a prevedere il mediatore creditizio per l'assistenza finanziaria agli associati e l'*auditing*, i confidi finiranno fuori dal mercato.

Ecco perché, forse, è meglio instaurare un confronto finalizzato a evitare la scomparsa dei confidi dal mercato, anche al di là della soluzione prospettata sulla base delle indicazioni delle categorie interessate.

PRESIDENTE. Provando a ricostruire la filosofia dello schema di decreto legislativo, non capisco per quale ragione a un

*broker* automobilistico senza alcuna qualificazione professionale dovrebbe essere consentito di vendere, con un finanziamento sottostante, un'auto del valore di 50.000 o 100.000 euro, mentre al soggetto che presta assistenza a un associato alla Confcommercio o alla CNA per ottenere un finanziamento con intervento di garanzia di un confidi dovrebbe essere richiesta la qualifica di mediatore creditizio.

Il discorso può essere fatto anche all'incontrario: chi propone un contratto di finanziamento per l'acquisto di una Mercedes da 150.000 euro - si tratta, com'è evidente, di un contratto di una certa importanza - deve essere qualificato o no?

Intanto, viene richiesta una specifica qualificazione per istruire la concessione di un finanziamento, magari di 10.000 euro, con la garanzia di un confidi.

VITTORIO GRILLI, *Direttore generale del Tesoro*. I due casi, in realtà, sono diversi.

Nel caso in cui il credito è finalizzato a finanziare la fornitura di un bene specifico - ad esempio, dell'automobile o del frigorifero -, lo schema di decreto legislativo sancisce la responsabilità sussidiaria del finanziatore, in considerazione del fatto che il finanziamento e l'acquisto del bene fanno parte di un'unica operazione commerciale (lo stesso vale per la prestazione di un servizio specifico). Se, quindi, il bene non funziona, l'acquirente non deve rimborsare il finanziatore. Esiste, quindi, una garanzia implicita.

PRESIDENTE. L'aspetto che desideravo porre in risalto, direttore, riguarda non il prodotto, ma la qualificazione. È un dato di fatto che molti *broker* percepiscono, per la collocazione del contratto di finanziamento, una percentuale maggiore di quella che ricavano dalla vendita dell'auto. Hanno, tuttavia, la qualificazione per fare quel tipo di lavoro?

I *broker* automobilistici compiono una precisa scelta commerciale: acquistano le auto dai concessionari e operano, nella maggior parte dei casi, come *broker* fi-

nanziari. In altre parole, essi aprono il salone, ma il vero guadagno lo realizzano sull'attività finanziaria connessa alla vendita delle auto, che si procurano presso i concessionari; anche nel caso dell'utilitaria da 10.000 euro, guadagnano 500 euro sulla vendita dell'auto e 1.500 euro sul finanziamento collegato. Insomma, l'aspetto finanziario prevale su quello commerciale.

VITTORIO GRILLI, *Direttore generale del Tesoro*. Si tratta di un aspetto finanziario collegato all'acquisto di un bene specifico; da ciò discende una tutela rafforzata, che vede coinvolto lo stesso finanziatore.

A mio avviso, bisogna attribuire rilevanza non al maggiore o minore guadagno del *dealer* automobilistico, ma alla tutela per il soggetto che si indebita. Ebbene, nel caso del prestito legato all'acquisto di un'automobile, la normativa prevede la responsabilità in solido anche del finanziatore, sebbene questa sia invocabile dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore. Nel caso, invece, del mediatore, il quale può distribuire una svariata quantità di finanziamenti, il legame tra finanziamento e bene specifico non c'è. Ecco perché, in quest'ultimo caso, deve essere apprestato un diverso tipo di tutela.

È probabile che questo aspetto possa essere migliorato, ma ritengo che ogni fattispecie richieda una soluzione adeguata.

Quanto ai confidi, rappresentano un mondo variegato. Anche la loro associazione, del resto, avverte l'esistenza di un problema di massa critica.

ALESSANDRO PAGANO. Per quanto riguarda l'aspetto della massa critica siamo d'accordo tutti: si tratta di uno dei mali endemici dell'Italia. Altre situazioni, invece, si prestano a una spiegazione in chiave sociologica.

Nel caso dei confidi, la peculiarità dell'aspetto organizzativo non è stata tenuta nel debito conto, ma penso che su questo punto potremo trovare una giusta intesa.

VITTORIO GRILLI, *Direttore generale del Tesoro*. La nostra attenzione verso i confidi è testimoniata dal fatto che li abbiamo potenziati.

Per noi, si tratta di un settore da rafforzare, da rendere sempre più efficiente, perché crediamo all'attività svolta sul territorio. I confidi sono un modo per fare finanza sul territorio: se possono essere migliorati, bisogna farlo.

ALBERTO FLUVI. Signor presidente, innanzitutto, desidero ringraziare il nostro ospite per le informazioni che ci ha fornito.

Non vorrei che si parlasse soltanto dei confidi, in quanto ritengo importante cercare di capire quali siano gli obiettivi dello schema di decreto legislativo.

Apro una parentesi, rivolgendomi al collega Pagano: non credo che il nostro lavoro sia stato inutile, perché questi ultimi mesi sono stati caratterizzati da eventi — da ultimo, i provvedimenti della Banca d'Italia concernenti le carte *revolving* — che non si sarebbero verificati se non avessimo acceso un faro sul tema del credito al consumo. Alcuni fatti, forse, sarebbero accaduti ugualmente, ma le nostre sollecitazioni, espresse anche in occasione delle audizioni di alti funzionari della Banca d'Italia, hanno sicuramente fatto in modo che crescesse l'attenzione nei confronti del settore.

Ritornando agli obiettivi, siamo di fronte a un settore in espansione, che crescerà anche nei prossimi anni, salvo la parentesi della crisi o, forse, anche grazie alla parentesi della crisi. Infatti, mi risulta che vi sia un andamento a macchia di leopardo: è vero che, a causa della crisi, è diminuito il ricorso al credito al consumo in alcuni settori; è anche vero, d'altra parte, che al prestito si rivolge anche chi non riesce più ad arrivare alla fine del mese, anche a causa della crisi.

In ogni caso, l'obiettivo è quello di tutelare e garantire il consumatore finale: questo è il punto. Oltretutto, negli ultimi anni, è enormemente cresciuto il numero di coloro che operano nell'ambito del credito al consumo. Si tratta, per lo più, di

soggetti sicuramente corretti; tuttavia, nel *mare magnum* c'è anche chi si approfitta delle situazioni di difficoltà.

Qual è, quindi, a mio avviso, il lavoro da fare?

Confesso di non avere studiato a fondo il provvedimento, ma mi sembra che l'architettura poggi su alcuni pilastri chiari: la trasparenza, la responsabilità sussidiaria del finanziatore e, infine, la vigilanza sugli intermediari. Questi sono, in estrema sintesi, i pilastri sui quali poggia lo schema di decreto legislativo.

Nei prossimi giorni, effettueremo un esame più approfondito del testo che ci è stato trasmesso, al fine di esprimere su di esso il parere di nostra competenza. Tuttavia, mi sembra che, grosso modo, vi sia una certa condivisione di intenti, salvo, ripeto, la necessità di approfondire e di limare alcuni aspetti del provvedimento.

Intanto, desidero porle, direttore, alcune domande.

In tema di trasparenza, l'informativa precontrattuale consiste, come ha precisato anche lei, nella consegna al consumatore di un modulo standard. A tale proposito, non sarebbe opportuno, com'è stato suggerito nel corso di un'audizione, che tali moduli recassero una bollinatura atta ad attestarne quanto meno la conformità alle « Informazioni europee di base sul credito ai consumatori »?

In particolare, le finanziarie che erogano credito al consumo per l'acquisto di auto dovrebbero in qualche modo garantire al consumatore che l'operazione si svolge secondo modalità sottoposte al vaglio preventivo delle autorità preposte alla vigilanza. È vero che a un'eventuale carenza informativa precontrattuale può sopperire la disciplina recata dagli articoli 125-*bis* e 125-*ter*; tuttavia, soprattutto per i cosiddetti contratti standard (circa l'80 per cento dei contratti di credito al consumo nel nostro Paese), una sorta di bollinatura preventiva del contratto e dell'informativa precontrattuale sarebbe opportuna.

Un'altra questione riguarda la valutazione del merito di credito. Si tratta di una novità importante per il credito al

consumo, dalla quale può derivare una diversificazione dei tassi d'interesse, attualmente applicati nella stessa misura, ad esempio, per il presidente Conte e per un disoccupato.

Posto, quindi, che la valutazione del merito di credito dovrebbe portare, almeno in teoria, a una differenziazione dei tassi applicati ai diversi clienti, mi pongo il seguente interrogativo: se ne avvantaggerà chi ne ha bisogno? Ad esempio, il presidente Conte e io non abbiamo bisogno del credito al consumo, del prestito di 5.000, di 6.000 o di 10.000 euro; tuttavia, una valutazione del nostro merito di credito potrebbe indurre ad applicarci un tasso d'interesse ridotto rispetto al disoccupato.

Un'ulteriore domanda riguarda gli intermediari e, più specificamente, il limite del 10 per cento previsto per la partecipazione delle banche e degli intermediari finanziari nelle imprese o società di mediazione creditizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, dello schema di decreto legislativo.

Anche in questo caso dobbiamo intenderci su cosa vogliamo fare. Conosciamo la situazione attuale: la maggior parte della rete distributiva è controllata dalle banche; i mediatori creditizi sono in gran parte controllati dalle banche; anche le SGR sono in gran parte controllate dalle banche (sebbene sia in corso un'iniziativa della Consob e della Banca d'Italia per limitare il fenomeno). Insomma, il mercato finanziario, nel nostro Paese, è sostanzialmente controllato dal sistema bancario.

Capisco, quindi, la posizione del professor Grilli, il quale valorizza, in siffatto contesto, la previsione di un limite massimo di partecipazione del dieci per cento.

Orbene, se abbassassimo l'asticella dal dieci al cinque per cento, cosa ne sarebbe di una rete di distribuzione che, come sappiamo bene, è interamente controllata dalle banche e dagli intermediari? Chiuderebbero tutti — estremizzo per facilitare la comprensione —, o gli attuali soci delle banche disporrebbero in proprio dei capitali necessari per continuare l'attività?